CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPARRI, ALBONI, ACIERNO, ALEFFI, ALOI, AMATO, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, VINCENZO BIANCHI, BOCCIA, BONO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, CARDIELLO, CARLESI, CARMELO CARRARA, CARUSO, CASCIO, COLUCCI, COSENTINO, CUCCU, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI NARDO, DIVELLA, FILOCAMO, FINO, FOTI, FRAGALÀ, FRONZUTI, GALATI, GALEAZZI, GASTALDI, ALBERTO GIORGETTI, GUIDI, IACOBELLIS, LANDI, LAVAGNINI, LEONE, LO PRESTI, LORUSSO, LOSURDO, MALGIERI, MANTOVANO, MANZIONE, MANZONI, MARTINI, MASIERO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MITOLO, MORSELLI, NERI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, NICOLA PASETTO, ANTONIO PEPE, PIVA, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, RASI, REBUFFA, RIVOLTA, ANTONIO RIZZO, SANZA, SAVARESE, SCARPA BONAZZA BUORA, SELVA, SERRA, SIMEONE, STAGNO D'ALCONTRES, TARDITI, TASSONE, TRANTINO, TRINGALI, URSO

Norme in materia di organismi della rappresentanza militare

Presentata il 30 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Diciotto anni or sono nasceva, con la legge n. 382 del 1978, recante « Norme di principio sulla disciplina militare », quell'istituto innovativo: « la rappresentanza militare », che dava l'opportunità agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare di essere tutelati e salvaguardati, nel benessere e nel morale, dai loro stessi colleghi, scelti tra la base ed eletti direttamente. Quest'istituto nasceva in un ambiente dove l'interesse da tutelare

era stato, sino ad allora, rappresentato esclusivamente dalle gerarchie. Naturali le conseguenti difficoltà per i primi delegati ad affrontare il loro ruolo, che comunque appariva marginale e di poca partecipazione ai momenti più importanti della vita militare. Alla fine degli anni ottanta, dunque, tra gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nascevano una serie di rivendicazioni sostanzialmente spontanee. In modo particolare i Carabinieri chiedevano pari dignità tra tutti gli appartenenti alle Forze di polizia e, a parità di funzioni, identici ruoli e pari retribuzioni. Essi si misuravano, sul piano funzionale, con la Polizia di Stato che aveva avuto la sua riforma con la legge n. 121 del 1981 ed il cui personale era rappresentato da organizzazioni sindacali. Venne così a determinarsi tra il Consiglio centrale della rappresentanza (COCER) e gli stati maggiori uno stato di conflittualità, poiché questi ultimi erano ritenuti responsabili delle problematiche, sino a quel momento, irrisolte anche per carenze normative circa i reali poteri del COCER stesso. Le giuste e basiche rivendicazioni avevano portato, insomma, alla crescita del ruolo della rappresentanza, che si poneva quindi come parte essenziale delle esigenze del personale. Questo nuovo ruolo era chiesto e rivendicato da alcuni ricorsi al tribunale amministrativo regionale (TAR).

Proprio a seguito di tali gravami la Corte costituzionale sancì il principio che all'interno delle Forze di polizia a parità di funzione doveva corrispondere parità di retribuzione e di ruolo, rivolgendolo, in modo particolare, ai Carabinieri, dei cui sottufficiali riconosceva l'equiparazione agli ispettori della Polizia di Stato. Il ruolo determinante svolto dagli organismi di rappresentanza in tale vicenda accentuava, tuttavia, la contrapposizione con i vertici militari, alcuni dei quali vedevano la rappresentanza come forza disgregante rispetto ai fondamentali princìpi della disciplina e della funzione gerarchica. Questa contrapposizione, invece, come accennato, era dovuta esclusivamente alle carenze normative che comprimevano i campi d'azione dei delegati. In realtà il delegato poteva affrontare problemi in ordine al benessere ed al morale ma non poteva affrontare problemi inerenti il servizio e ciò creava seri imbarazzi e disfunzioni sia sul piano dell'efficacia degli organismi che nel rapporto disciplinare con le gerarchie.

All'inizio degli anni novanta, invece, la legge delega n. 216 del 1992 confermava l'opportunità di sanare alcune disarmonie fra le Forze di polizia, equiparando i ruoli e le retribuzioni, e, ciò che più conta, attribuendo al COCER un vero e proprio ruolo negoziale. La citata legge delega rimaneva, tuttavia, per anni inevasa e solo recentemente, con l'avvento del Governo Berlusconi, la situazione di sbloccava, fino all'emanazione, con il cosiddetto « Governo tecnico », del decreto legislativo n. 195 del 1995 che, di fatto, apre la nuova era della rappresentanza militare: in particolare ai COCER si conferisce la possibilità di partecipare, con la peculiare ed innovativa formula della « concertazione », alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro su un piano di sostanziale parità rispetto alla partecipazione delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Questo nuovo ruolo attribuiva un riconoscimento esterno al COCER, facendolo sedere al tavolo delle trattative con pari opportunità rispetto alle organizzazioni sindacali, pur mantenendo sostanziali diversità rispetto a tali citati organismi, dandogli così l'opportunità di discutere molte di quelle materie, sino a quel momento proibite, come l'orario di servizio, la tutela legale dei rappresentanti, le licenze, eccetera. In questo contesto, l'affermazione del COCER all'esterno può dirsi completa, in virtù della totale rappresentatività del personale. Con il ruolo negoziale ed il non meno importante articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, con cui si dà la possibilità ai delegati di incontrare la base e ragguagliarla sui temi contrattuali, tuttavia la legge originaria sulla rappresentanza militare è di fatto superata e va adeguata. Durante la stipula dei contratti, inoltre, prende corpo un'altra novità importante: la divisione in due comparti delle aree di contrattazione e di « concertazio-

ne », quella riguardante le Forze di polizia « comparto sicurezza » e quella riguardante le Forze armate « comparto difesa »: tale distinguo sarà importante per poter poi individuare e collocare le rappresentanze in base alle funzioni svolte dai loro assistiti, nel prosieguo della presente proposta di legge.

Sono infatti ormai maturi i tempi per una radicale riforma dell'istituto della rappresentanza militare e le innovazioni che negli ultimi tempi sono emerse non possono che ribadire l'irrinunciabilità e la improcrastinabilità della stessa. Da alcuni anni si parla di riformare la rappresentanza militare e nelle precedenti legislature vi erano state varie proposte di legge che rimarcavano la necessità di un adeguamento del ruolo del rappresentante.

Oggi una seria riforma deve necessariamente prendere le mosse da un'analisi puntuale delle esperienze maturate, dagli eventi succedutisi, dai risultati conseguiti e soprattutto dalle vicende negative che hanno contraddistinto l'attività degli organismi di rappresentanza in questi diciotto anni di funzionamento, secondo quanto sin qui esposto.

È principalmente dalle riscontrate insufficienze che occorre estrapolare le soluzioni per rendere la rappresentanza militare più moderna, funzionale e competitiva con organismi che provano, in via abusiva, a soppiantarla. I fattori negativi dell'attuale legge li possiamo riassumere nei seguenti:

1) gli organismi attuali della rappresentanza (COBAR, COIR, COCER) sono appesantiti nella loro determinazione ed efficacia da un numero elevato di rappresentanti; si pensi che alcuni COBAR raggiungono il numero di oltre 30 delegati perché il rapporto numerico tra delegato e base è di 1 a 250 e tale proporzione non favorisce certi lavori assembleari su cui il consiglio è poi chiamato a deliberare, rendendolo spesso inconcludente e pletorico;

2) scarsa fluidità di rapporti tra gli organismi di base (COBAR) ed il COCER, poiché le istanze dei primi per arrivare ai secondi transitano necessariamente attraverso un ulteriore organismo, il COIR che ha, per vaglio di consolidata esperienza, un vaglio burocratico delle delibere pervenute dal COBAR per il successivo inoltro al COCER;

3) con l'attuale sistema di elezione non sempre è garantito l'accesso all'organismo centrale degli elementi più votati;

4) la rigidità operativa del sistema della rappresentanza militare, che demanda ogni decisione al voto assembleare, senza adeguare la stuttura (ad esempio: comitato di presidenza) a possibili emergenze;

5) la mancanza di continuità (esperienza, competenze, conoscenza delle problematiche, eccetera) tra un mandato e l'altro, causa il vigente divieto di rieleggibilità dei delegati;

6) limitazioni delle materie di pertinenza della rappresentanza militare operata dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979;

7) libera espressione del pensiero del delegato, compressa da una minor tutela dello stesso operata dall'articolo 12 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979, e successive modificazioni;

8) mancato riconoscimento della possibilità di realizzare un costante interscambio informativo tra gli organismi legittimati alla « concertazione » (sindacati) con quelli della « contrattazione »;

9) mancanza di strumenti informativi e di possibilità operative per aggiornare tempestivamente la base e ricevere da questa pareri e proposte;

10) limitazione da parte dei delegati all'esercizio della rappresentanza militare derivante dagli impegni di servizio.

La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di sanare tutte le descritte sperequazioni esistenti, dare maggiore funzionalità e rappresentatività all'esercizio degli organismi militari di rappresentanza,

ampliare il ruolo del delegato, rivedere le forme elettive e la possibilità da parte dei rappresentanti di essere rieletti nonché evitare, una volta per tutte, la tentazione di una infausta e condannabile « sindacalizzazione strisciante » delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

La presente proposta di legge:

prevede il riconoscimento dei comparti « sicurezza » e « difesa », separandoli per i diversi interessi e le diverse funzioni dei loro rappresentati, articolando, quindi, in modo innovativo la composizione del sistema rappresentativo. Nel comparto sicurezza vengono collocati la Guardia di finanza ed i Carabinieri, nel comparto difesa vengono invece collocati esercito, marina ed aeronautica. Troviamo così i COCER di comparto le cui sezioni si riuniscono congiuntamente o singolarmente. Entrambi i comparti si riuniscono insieme solo per i comuni interessi, una volta ogni sei mesi, dando vita ad un organismo denominato COMINTER (comitato interforze);

stabilisce i princìpi generali della rappresentanza militare;

inserisce i nuovi ruoli dei sovrintendenti che attualmente non sono presenti negli organismi.

Scompaiono gli organismi intermedi, i COIR, facilitando così un rapporto diretto tra base ed organismo centrale.

Si prevede il raddoppio delle proporzioni del sistema elettorale portando il rapporto a 500 elettori per ogni delegato COBAR e, conseguentemente, 10.000 o frazione di essi per ogni delegato COCER, dimezzando così la composizione numerica degli organismi precedenti.

Le competenze del COCER sono adeguate al decreto legislativo n. 195 del 1995 ed alle materie della « concertazione » ed ampliate alle reali esigenze rappresentative, come la partecipazione dei delegati alle commissioni interne a cui sono demandate decisioni nell'ambito delle materie di competenza della rappresentanza militare e la possibilità di esercitare l'accesso e la partecipazione di cui all'articolo 23 della legge n. 241 del 1990 in ordine alle procedure di avanzamento; la partecipazione a congressi e convegni nei limiti della legge n. 382 del 1978 e quant'altro previsto nell'articolo 8 della presente proposta di legge.

I COBAR hanno competenza a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale nell'ambito del territorio di pertinenza e tutte le medesime materie del COCER, onde porre l'organismo come supporto a quello centrale.

Viene prevista la rieleggibilità dei delegati che dureranno in carica quattro anni e non potranno essere rieletti per più di due volte consecutive. Gli stessi sono lasciati liberi di esercitare a tempo pieno la loro attività per tutta la durata del mandato e non decadranno in caso di aspettativa se questa è inferiore a quattro mesi.

Vengono previsti incontri periodici con i Ministri di competenza delle aree di interesse della rappresentanza militare e con le Commissioni parlamentari che trattano le materie di pertinenza della stessa.

Le delibere possono essere pubblicate su una apposita rivista a cura degli stati maggiori e gli organi di rappresentanza hanno facoltà di divulgarle a mezzo stampa.

È prevista la tutela per il delegato ed il divieto di atti discriminatori nei confronti della rappresentanza militare.

La riduzione del 50 per cento dei delegati degli organismi apporterà un risparmio economico notevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ordinamento).

1. La rappresentanza militare affianca, ad ogni livello, i rispettivi comandanti responsabili, e cura gli interessi del personale militare, esprime pareri, formula richieste, avanza proposte, e prospetta istanze con riferimento alle materie individuate agli articoli 8 e 9.

2. La rappresentanza militare partecipa con i propri delegati alla stipula dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

ART. 2.

(Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza).

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è suddiviso nelle seguenti categorie:

a) categoria A: ufficiali e categorie ad essi equiparate, ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, nonché ufficiali trattenuti o richiamati in servizio;

b) categoria B: ispettori-marescialli, in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c) categoria C: sovrintendenti-sergenti, in servizio permanente, trattenuti o richiamati in servizio;

d) categoria D: volontari, ovvero allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri e graduati e militari di truppa in servizio permanente ed in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

e) categoria E: ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e categorie equiparate;

f) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi carabinieri e finanzieri ausiliari.

ART. 3.

(Articolazione e composizione del sistema di rappresentanza).

1. Il sistema di rappresentanza per il personale militare si articola in due comparti, quello della difesa e quello della sicurezza e si compone dei seguenti organi:

a) comitato interforze di coordinamento:

b) organi centrali di rappresentanza (COCER);

c) consigli di base di rappresentanza (COBAR).

ART. 4.

(Composizione e compiti del comitato interforze di coordinamento).

1. Il comitato interforze di coordinamento, di seguito denominato « comitato », è costituito da rappresentanti di ciascun organo centrale di rappresentanza (COCER), nominati nel proprio ambito, secondo le seguenti suddivisioni: uno per la categoria A, due per le categorie B, C e D, uno per la categoria E ed uno per la categoria F, di cui all'articolo 2.

2. Il comitato si riunisce una volta ogni due mesi, attraverso sessioni di lavoro di durata non superiore a sette giorni, coordina, con proprie deliberazioni, le iniziative di comune interesse dei COCER dei due comparti di cui all'articolo 3 e trasmette i relativi documenti, corredandoli del proprio parere, al Ministro della difesa ed al Parlamento ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le delibere del comitato sono trasmesse anche a ciascun organo di rappresentanza, fino al livello di base.

3. Il presidente del comitato è il più elevato in grado o, a parità di grado il più anziano tra i membri.

ART. 5.

(Organi centrali di rappresentanza).

1. Gli organi centrali di rappresentanza (COCER) si distinguono in due organi centrali con strutture autonome ed indipendenti, denominati « COCER comparto difesa » e « COCER comparto sicurezza ».

2. Il COCER comparto difesa è articolato in tre distinte sezioni: esercito, marina ed aeronautica.

3. Il COCER comparto sicurezza è articolato in due distinte sezioni: Carabinieri e Guardia di finanza.

ART.6.

(Composizione degli organi centrali di rappresentanza).

1. Gli organi centrali di rappresentanza (COCER) adeguano le loro composizioni al doppio di quelle previste dalla tabella A del decreto ministeriale 30 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1986, tenuto conto dell'istituzione dei ruoli degli ispettori, sovrintendenti e sergenti.

2. Le sezioni dei COCER di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, si riuniscono una volta ogni due mesi congiuntamente per comparto, e singolarmente, di norma, tre volte al mese.

3. Le sessioni di lavoro, per le riunioni di sezione o di comparto, sono di durata non superiore ai sei giorni.

ART. 7.

(Collocazione e composizione dei consigli di base di rappresentanza militare).

1. I consigli di base di rappresentanza militare (COBAR) sono collocati in ogni

unità di base, qualora sia presente un'autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale, oppure in aree geografiche coincidenti con le regioni, in base alla ripartizione delle strutture militari sul territorio, e sono composti dai rappresentanti delle varie categorie, votati direttamente dalla base ed eletti in numero proporzionale al loro organico.

2. La determinazione della composizione numerica del COBAR è demandata a ciascuna Forza armata e Corpo armato che calcola il numero dei delegati di ogni categoria, nella misura di un rappresentante ogni 500 elettori o frazione superiore alla metà.

3. Le composizioni numeriche dei COBAR presso le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della difesa o dal segretario generale della difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di Forza armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della rappresentanza militare.

4. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base sono stabilite dallo stesso Ministro.

5. Ove non sia possibile individuare le unità di base interforze, per la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le autorità di cui ai commi 3 e 4 devono stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti deve collegarsi ai fini della rappresentanza militare.

6. Le unità di base dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di Forza armata, al livello di complesso infrastrutturale, purché l'unità ivi prevista non sia inferiore al battaglione, nave, base aerea o navale o entità equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione.

7. Per i Carabinieri e la Guardia di finanza le unità di base sono stabilite dai rispettivi comandanti generali, sono istituite a livello regionale e rappresentano tutte le articolazioni presenti sul territorio.

ART. 8.

(Competenze degli organi centrali di rappresentanza).

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza (COCER) riguardano:

a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste ai competenti Ministeri o alle competenti Commissioni parlamentari, nonché la concertazione su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

2) durata e distribuzione dell'orario di lavoro;

3) licenze;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri di massima per la formazione professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato eletto dall'assemblea;

9) criteri generali per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi;

10) condizioni, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale e sanitaria, culturale e morale dei militari;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro come previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché l'informazione alla base come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e le procedure di riforma;

c) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organismi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

d) gli incontri con gli organismi sindacali su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro;

e) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

f) la partecipazione a convegni e congressi nei limiti consentiti;

g) l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;

h) l'esame delle richieste dei militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;

i) l'esercizio del diritto d'accesso e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento, di tutte le categorie rappresentate;

l) la partecipazione dei delegati ogni qual volta vengono nominate commissioni cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza della rappresentanza militare.

ART. 9.

(Competenze dei consigli di base di rappresentanza).

1. I consigli di base di rappresentanza (COBAR) hanno competenza a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità o complesso infrastrutturale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza dell'organo

centrale di rappresentanza, riconosciute dall'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, tenendo presente quanto previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. Le competenze dei consigli di base di rappresentanza riguardano, altresì, i seguenti settori d'intervento:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale ed inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie;

e) alloggi;

f) cura della corretta ed uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni, economiche e normative introdotte dai contratti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

g) il diritto di informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

h) formulazione di pareri e proposte ai COCER.

3. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari, l'amministrazione concorda con gli organi centrali di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni, redigendo programmi trimestrali.

ART. 10.

(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare di cui alla presente legge tutti i militari purché:

a) non abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, o non siano stati colpiti da sanzioni disciplinari di Stato;

b) non abbiano riportato consegna di rigore per inosservanza delle norme di cui al vigente regolamento di disciplina militare negli ultimi due anni di servizio;

c) non si trovino sottoposti ad una misura cautelare limitativa della libertà personale prevista dal codice di procedura penale;

d) non siano titolari di funzioni o comandi incompatibili con le esigenze della rappresentanza, da individuare con decreto del Ministro della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) abbiano svolto almeno sei mesi di servizio se militari di leva, un anno se in ferma breve o due anni di servizio se in servizio permanente, a decorrere dalla data delle elezioni;

f) non si trovino in stato di sospensione dall'impiego o in aspettativa da più di quattro mesi.

ART. 11.

(Procedimenti elettorali).

1. Il militare che si candida al COBAR notifica al comando di appartenenza la sua disponibilità, che deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori appartenenti alla stessa categoria della medesima unità di base.

2. Gli elenchi dei candidati, a cura del comando competente, sono distribuiti e resi noti al personale almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

3. Il delegato del COBAR che ha riportato più voti per ogni categoria è automaticamente candidato al COCER.

4. In caso di rinuncia è candidato il militare che segue nella graduatoria.

5. I candidati al COCER sono votati da tutti gli eletti ai COBAR in un'unica convocazione plenaria.

6. I candidati più votati sono eletti fino alla concorrenza dei posti, per ciascuna categoria di cui all'articolo 2.

7. Gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 votano per la rappresentanza centrale e per quella di base con voto diretto e segreto e possono esprimere due preferenze.

8. Il delegato eletto al COCER è tenuto a presentare le dimissioni da delegato COBAR.

ART. 12.

(Elezione del presidente e del vice presidente).

1. È nominato presidente di ciascun organo di rappresentanza di cui alla presente legge, il candidato eletto più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

2. Per la nomina del vice presidente si applica il disposto di cui al comma 1.

ART. 13.

(Comitato di presidenza).

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente che è il militare più alto in grado, dal vice presidente e da un delegato per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, eletto a maggioranza semplice dagli appartenenti al COCER della medesima categoria.

2. Il comitato di presidenza, in caso di impossibilità di riunire tempestivamente il consiglio, può prendere, in caso di necessità ed urgenza, autonome decisioni su materie contrattuali durante la concertazione.

3. Nell'impossibilità di riunire tempestivamente il consiglio, ed in caso di par-

ticolari esigenze o urgenze, il comitato di presidenza esprime pareri e può trattare tutti gli argomenti di pertinenza della rappresentanza militare e redigere, se necessario, i relativi comunicati stampa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 le iniziative del comitato di presidenza devono essere ratificate dall'assemblea entro quarantotto ore dalla loro deliberazione.

ART. 14.

(Durata del mandato).

1. Gli eletti agli organi di rappresentanza di cui alla presente legge che sono militari di carriera durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili, per non più di due volte continuativamente.

2. Gli eletti che sono militari di leva durano in carica sino al termine del servizio obbligatorio.

ART. 15.

(Cessazione anticipata del mandato).

1. Gli eletti agli organi di cui alla presente legge, militari di carriera volontari o di leva che cessano anticipatamente dal mandato, sono sostituiti dai militari che, nelle votazioni effettuate, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti nella medesima categoria. In mancanza, si procede a nuove elezioni solo per la categoria interessata alla copertura dei seggi vacanti.

2. Il militare eletto cessa anticipatamente dal mandato con determinazione dell'autorità militare competente per una delle seguenti cause:

a) cessazione del servizio;

b) trasferimento ad altro comando regionale, se delegato COBAR;

c) passaggio ad altra categoria;

d) dimissioni volontarie;

e) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità ai sensi dell'articolo 10, ad eccezione di quanto è previsto per lo stato di aspettativa, per il quale la perdita del requisito si determina solo nel caso in cui l'interessato venga a trovarsi in tale stato per un periodo superiore ai quattro mesi.

ART. 16.

(Convocazione).

1. I Ministri della difesa e delle finanze ove non diversamente necessario, convocano almeno ogni tre mesi, separatamente, ciascun organo centrale di rappresentanza militare di propria competenza, per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza stessa. Le competenti Commissioni parlamentari possono procedere a tali audizioni ogni qualvolta lo ritengono opportuno.

2. Il Ministero dell'interno deve richiedere il parere, congiuntamente o separatamente, agli organi centrali del comparto della sicurezza, di cui all'articolo 2, per gli aspetti comuni attinenti ai servizi di polizia, avuto riguardo alle competenze degli stessi.

ART. 17.

(Pubblicazione delle delibere degli organi di rappresentanza).

1. Le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza militare e relative alle conseguenti iniziative dei competenti comandi, devono essere pubbblicate su una apposita rivista mensile edita a cura di ogni stato maggiore o comando generale.

2. Gli organi di rappresentanza militare hanno facoltà di divulgare le loro delibere a mezzo stampa o tramite altri comunicati che ne rispecchino comunque i contenuti.

3. Sono ammesse conferenze stampa e la divulgazione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

4. Non possono essere divulgate notizie o considerazioni su materie ed argomenti coperti dal segreto militare.

ART. 18.

(Facoltà e limiti ordinamentali del delegato).

1. Per i delegati del COCER e del COBAR l'attività connessa con lo svolgimento del mandato ha preminenza sugli impegni di servizio. I delegati impegnati nell'attività di rappresentanza sono esentati da servizi. Ove tale attività determina il superamento dell'orario contrattuale le ore esuberanti costituiscono lavoro straordinario. A tutti i delegati che per l'espletamento del mandato devono recarsi fuori della sede di servizio, in luogo del trattamento economico di missione è corrisposto un gettone di presenza pari alle spettanze della missione.

2. I delegati degli organi di rappresentanza militare possono manifestare pubblicamente il loro pensiero, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti ed associazioni di carattere sociale o culturale anche estranei alle Forze armate e possono, altresì, partecipare a convegni ed assemblee. I delegati, qualora svolgano attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, possono farlo a titolo personale, ovvero a nome del consiglio se espressamente delegati dallo stesso con delibera approvata a maggioranza, sempre con il limite di garantire l'estraneità delle Forze armate alle competizioni elettorali ed alla dinamica dei partiti fermo il divieto di esercitare il diritto di sciopero e qualsiasi altra forma di contestazione violenta all'autorità militare, nonché di costituire associazioni sindacali o para-sindacali.

3. I delegati hanno la facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte sulle materie di loro competenza al personale militare, nonché di visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale, quando lo ritengono opportuno, dandone almeno trentasei ore prima preventivo av-

viso ai comandanti competenti. Le visite non possono interferire in alcun modo con il regolare svolgimento del servizio.

ART. 19.

(Tutela del delegato).

1. I delegati non possono essere trasferiti ad altra sede senza il preventivo assenso del consiglio di rappresentanza cui essi appartengono.

2. Ai militari eletti nei consigli di rappresentanza, per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato limitatamente al dibattito assembleare, non si applica il regolamento di disciplina militare, ferma restando la soggezione a tutte le altre forme di responsabilità civile e penale.

ART. 20.

(Atti discriminatori).

1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato degli organismi di rappresentanza militare o dei singoli membri.

2. È altresì vietato qualsiasi atto teso ad influenzare o limitare, attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte di militari o dei delegati nell'ambito dell'attività della rappresentanza militare.

3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati degli organi di rappresentanza militare.

4. I militari possono, a titolo individuale o collettivamente, presentare istanze agli organi di rappresentanza sulle materie concernenti il trattamento economico, la tutela giuridica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

5. È vietato menzionare o trascrivere, a qualsiasi titolo, il reclamo di un militare nel fascicolo personale.

6. Qualora il reclamo di un militare venga riconosciuto infondato, sia da parte dell'autorità militare competente che da parte dell'organo di rappresentanza inve-

stito, nei confronti del militare o dei militari estensori è aperta procedura disciplinare per l'eventuale irrogazione della consegna di rigore.

ART. 21.

(Regolamenti di attuazione).

1. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i regolamenti per l'attuazione degli organi di rappresentanza militare ivi previsti.

PAGINA BIANCA

DDL13-2370
Lire 1000